



Contratto di assicurazione per Veicoli Commerciali e Camper Responsabilità Civile e altri danni

Fascicolo Informativo Edizione 4/2012

Il presente Fascicolo viene consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e contiene:

 Nota Informativa comprensiva di glossario dei termini assicurativi	
• Informazioni sull'Impresa di assicurazione	1
• Informazioni sul Contratto	1
• Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami	4
• Glossario dei termini assicurativi	7
 Condizioni di assicurazione	
• Condizioni Generali	1
• Garanzia Responsabilità Civile	4
• Assistenza Stradale	6
• Responsabilità Civile del camperista	10
• Danni diretti al veicolo	11
• Estensioni Furto e Incendio	13
• Garanzia infortunio del guidatore	14
• Garanzia tutela legale	16
• Garanzia protezione patente	17
• Il Sinistro: obblighi e modalità di denuncia	18
• Informativa in materia di protezione dei dati personali	21
• Appendice A.1 Clausola Bonus Malus	22
• Appendice A.2 Garanzia Infortunio del guidatore	25

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Nota informativa e glossario dei termini assicurativi

Ultimo aggiornamento del 16/04/2012

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP. Il suo contenuto non è comunque soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione contenute nel presente Fascicolo prima di sottoscrivere la polizza. Le modifiche apportate, successivamente alla data di stipula della polizza, alla presente nota informativa saranno disponibili sul sito **www.genialloyd.it**, tramite il quale, o tramite il Contact Centre è possibile calcolare un pre-

ventivo gratuito e personalizzato per tutte le tipologie di veicoli e di natanti soggetti all'obbligo assicurativo. Il preventivo è redatto considerando la forma tariffaria del prodotto e tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa (che sono riportati sul preventivo stesso). Genialloyd per i veicoli commerciali e Camper propone rispettivamente la forma tariffaria "bonus/malus" e "No Claim discount" che prevedono variazioni di premio in base alla presenza o assenza di sinistri.

Informazioni sull'impresa di assicurazione

INFORMAZIONI GENERALI

Genialloyd SpA è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00007 e ha sede legale in Viale Monza 2, 20127 Milano, Italia, tel. 0228351, www.genialloyd.it, email clienti@genialloyd.it.

Genialloyd SpA è una società appartenente al gruppo Assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018. È soggetta alla direzione e al coordinamento di Allianz SpA e alla vigilanza dell'ISVAP.

INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

Genialloyd SpA ha un patrimonio netto pari a € 80.879.026; di cui € 65.977.989 di capitale sociale e € 8.839.077 di riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità è pari al 133,80% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

Informazioni sul Contratto

MODALITÀ DI STIPULA

Il Contraente deve controllare la correttezza dei dati del preventivo e quindi inviare via fax/email (entro la data di decorrenza indicata nel preventivo) la documentazione richiesta. Gli errori rilevati devono essere comunicati *prima* di pagare il premio. Genialloyd, verificata la documentazione e l'avvenuto pagamento, emetterà la polizza con decorrenza dalla data indicata nel preventivo. La Compagnia si riserva comunque la facoltà di effettuare a proprie spese, prima dell'emissione della polizza, accertamenti diretti sul veicolo che devono essere eseguiti nella provincia di residenza del proprietario presso la rete dei nostri fiduciari, e/o richiedere documenti aggiuntivi a conferma dei dati di quotazione.

Mancata emissione della polizza e ricalcolo del premio - La polizza non viene emessa se il Contraente non ha provveduto al pagamento del premio, oppure se non ha inviato tutti i documenti richiesti. La segnalazione di eventuali errori o il riscontro di dati diversi da quelli indicati nel preventivo o nelle banche

dati istituzionali comportano la formulazione di un nuovo preventivo. Il Contraente può aderire alla nuova proposta pagando il premio o l'integrazione di premio se richiesta; oppure rinunciare e chiedere la restituzione del premio già pagato. Il rimborso è effettuato con le stesse modalità scelte per il pagamento.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED EFFETTO DELLE GARANZIE

Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente riceve la quietanza di pagamento o la polizza. Le garanzie operano esclusivamente se presenti in polizza e sono in vigore dalle ore 24 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; altrimenti sono operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio.

COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE

Il contratto prevede coperture per i seguenti rischi:

- garanzia di Responsabilità Civile (danni a terzi causati dal veicolo assicurato) con

la forma tariffaria “bonus/malus” (Veicoli commerciali) o “No Claim Discount” (Camper) che prevedono variazioni di premio in base alla presenza o assenza di sinistri e operano senza alcuna franchigia;

- garanzia di Responsabilità Civile del camperista (danni a terzi causati dal veicolo assicurato quando non è in circolazione o da figli minori o cani/gatti di proprietà). La garanzia opera con franchigia;
- garanzie per danni diretti al veicolo (danneggiamento del veicolo a seguito di furto, incendio);
- infortunio del guidatore conseguente a incidente stradale;
- tutela legale;
- garanzia protezione patente;
- assistenza stradale.

Le suddette garanzie prevedono limitazioni ed esclusioni di copertura che possono dar luogo a rivalse, a riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Per i dettagli:

- 2.4 Cause di esclusione e rivalsa della garanzia di Responsabilità Civile;
- 2.5 Formule di guida della garanzia di Responsabilità Civile;
- 3.4 Esclusioni della garanzia assistenza stradale;
- 4.2 Soggetti esclusi dalla garanzia Responsabilità Civile del camperista;

- 5.3 Esclusioni comuni a tutte le garanzie
- 5.4 Esclusioni specifiche delle singole garanzie danni diretti al veicolo;
- 5.12 Regola proporzionale;
- 7.2 Esclusioni infortunio guidatore;
- 8.2 Esclusioni tutela legale;
- 9.2 Esclusioni protezione patente.

PRECISAZIONI

La garanzia RCA opera, nei limiti dei massimali, senza alcuna franchigia. È prestata con la formula di Guida Libera oppure, qualora concesse, con le formule di Guida esperta o Guidatore unico. Le altre garanzie operano, sempre nei limiti del massimale o del capitale assicurato e prevedono l'applicazione di scoperti, minimi di scoperto o franchigie. Massimale/capitale assicurato, scoperto e minimo di scoperto, eventuali franchigie delle singole garanzie sono sempre riportate nella scheda di preventivo e nella polizza.

A chiarimento di quanto sopra, riportiamo i seguenti esempi:

Massimale/capitale assicurato - Il massimale/capitale di garanzia rappresenta l'importo massimo che l'Assicuratore paga in caso di sinistro. Qualora il danno fosse superiore al massimale di garanzia, l'importo eccedente resta a carico dell'assicurato.

Danno	Massimale/capitale assicurato	Indennizzo
5.000 €	10.000 €	5.000 €
15.000 €	10.000 €	10.000 €

Scoperto e minimo di scoperto - Per scoperto s'intende un importo calcolato in percentuale sull'ammontare del danno che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora il suddetto importo dovesse essere inferiore al minimo di scoperto, sarà quest'ultimo a restare a carico dell'Assicurato. Nessun

indennizzo sarà invece riconosciuto all'Assicurato se l'importo del danno da liquidare è uguale o inferiore al minimo di scoperto. Ipotizzando che la garanzia operi con uno scoperto del 10% e con un minimo di € 500, avviene quanto riportato nella seguente tabella.

Danno	Scoperto %	Minimo di scoperto	Indennizzo
1.000 €	100 €	500 €	500 €
10.000 €	1.000 €	500 €	9.000 €

Franchigia - La franchigia è una somma che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro e che quindi sarà detratta dall'importo da liquidare. Per la garanzia Infortunio del guidatore la franchigia è espressa in percentuale e si detrae dal punteggio d'invali-

dità permanente riconosciuta all'Assicurato. Nessun indennizzo è dovuto se l'importo o la percentuale di danno è uguale o inferiore alla franchigia prevista dalla garanzia (vedi seguente tabella).

Danno	Franchigia	Indennizzo
1.000 €	150 €	850 €
130 €	150 €	0 €

Rivalse - La rivalsa, per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria, è un'azione legale che la Compagnia di assicurazione pone in atto nei confronti dell'Assicurato per recuperare tutto o parte dell'importo pagato a terzi *per sinistri non coperti dalla garanzia o pagati nonostante la presenza di limitazioni di copertura*, data l'impossibilità stabilita per Legge di negare il risarcimento una volta accertata la responsabilità del proprio Assicurato. Genialloyd fa valere il proprio diritto di rivalsa nel caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti, per i casi indicati nelle esclusioni della garanzia di Responsabilità Civile e nel caso di mancata distruzione dei documenti assicurativi, se richiesto dal contratto. Genialloyd infine si rivale fino a un massimo di € 5.000 per sinistri causati da guidatori con requisiti diversi da quelli indicati nella formula di guida scelta. Per dettagli:

- 1.4 Dichiarazioni inesatte o reticenze;
- 1.7 Consegna attestato di rischio;
- 1.10 Vendita o perdita di possesso del veicolo assicurato;
- 2.3 Soggetti esclusi dalla garanzia di Responsabilità Civile;
- 2.4 Cause di esclusione della garanzia di Responsabilità Civile;
- 2.5 Formule di guida della garanzia di Responsabilità Civile.

ESTENSIONI DELLA COPERTURA

Come dettagliato all'art. 2.2 delle Condizioni particolari, la garanzia di Responsabilità Civile copre anche:

- la circolazione in aree private (con esclusione degli aeroporti e delle piste/ circuiti privati);
- la responsabilità personale dei trasportati;
- i danni a terzi cagionati da minori alla guida del veicolo assicurato all'insaputa di chi ne debba rispondere per legge;
- i danni da imbrattamento conseguenti al trasporto di feriti coinvolti in incidenti stradali;
- operazioni di carico e scarico di cose o merci purché effettuate manualmente, ad eccezione dei cassoni ribaltabili comunque assicurati.

Per contratti con massimali da 6/6 milioni di euro in su, la garanzia di Responsabilità Civile

le copre inoltre anche i danni a terzi cagionati dall'incendio del veicolo assicurato quando non è posto in circolazione.

L'assicurazione è estesa, con supplemento di premio, anche al rischio del traino di rimorchi sempreché agganciati al veicolo assicurato.

SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Non è considerato terzo e quindi non beneficia della garanzia di Responsabilità Civile, il guidatore del veicolo responsabile del sinistro. Esclusivamente per i danni alle cose non sono inoltre considerati terzi:

- A. il guidatore, il proprietario o il locatario del veicolo assicurato;
- B. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti legittimi naturali o adottivi del guidatore e del proprietario del veicolo, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i precedenti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- C. qualora l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti descritti al punto B).

DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato in merito ai dati che contribuiscono a determinare il premio di polizza o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893, 1894 e 1898 C.C.. Ciò vale anche nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, successivamente alla conclusione della polizza, omettano o dimentichino di comunicare a Genialloyd eventuali modifiche dei suddetti dati. I dati tariffari sono tutti quelli raccolti in quotazione e indicati nel documento di polizza, quali ad esempio, i dati riguardanti il proprietario/locatario del veicolo, i dati del veicolo stesso, le formule di guida scelte e gli eventuali precedenti assicurativi.

PREMIO DI POLIZZA

Il premio di polizza è annuale e rappresenta l'importo complessivamente dovuto dall'Assicurato. Qualora concesso, il premio annuale può essere frazionato in rate semestrali, applicando un aumento pari al 4%. Al momento del pagamento il premio di polizza (annuale o della seconda rata del contratto con frazionamento semestrale) può variare in funzione dell'adeguamento fiscale previsto dalla Legge vigente.

Il premio è determinato in base ai parametri di personalizzazione e alla forma tariffaria del contratto e può essere pagato mediante bonifico bancario, circuito Paypal o carta di credito mediante transazione protetta online. Il premio non comprende provvigioni, poiché Genialloyd per il canale diretto non si avvale di alcun intermediario. In caso di sostituzione o riattivazione della polizza, è previsto il pagamento di € 15 comprensivi d'imposte e contributo al SSN, per le spese di lavorazione. Il rimborso del premio è previsto esclusivamente in caso di ripensamento dell'Assicurato oppure per la perdita di possesso del veicolo a seguito di furto, vendita, demolizione, definitiva cancellazione/esportazione all'estero. Il rimborso è riconosciuto per il periodo residuo, al netto delle imposte, del contributo al SSN e dell'importo di € 15 a titolo di spese per il solo caso di ripensamento. Per i dettagli:

- 1.2 Frazionamento del premio di polizza;
- 1.3 Diritti di sostituzione;
- 1.5 Diritto di ripensamento;
- 1.10.3 Risoluzione contratto con restituzione del premio pagato e non goduto.

INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

Almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto Genialloyd invia al Contraente l'attestazione dello stato di rischio. Di anno in anno può inviare una proposta scritta di prosecuzione per un'ulteriore annualità, che il Contraente è libero di accettare o meno. In ogni caso al Contraente verrà comunicata la modalità per ottenere un nuovo preventivo sul sito web o mediante Contact Centre. Genialloyd, inoltre, comunicherà tempestivamente e senza alcun onere la futura variazione peggiorativa

della classe di merito conseguente alla liquidazione di sinistri che determinano l'applicazione del malus.

ATTESTAZIONE DI RISCHIO

Genialloyd rilascia al Contraente l'attestazione dello stato di rischio almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, oppure entro 15 giorni dalla richiesta del Contraente. L'attestazione dello stato di rischio vale per cinque anni dalla data di rilascio. Genialloyd non rilascia l'attestazione dello stato di rischio per contratti sospesi, per contratti con pagamenti o rate insolute, in caso di contratti di durata inferiore all'anno o se interrotti prima della conclusione del periodo di osservazione. Le regole per la conversione della classe di merito universale riportata nell'attestazione (c.d. CU, strumento di confronto che consente di valutare le proposte delle diverse compagnie) sono riportate nell'appendice A1. La classe CU della polizza può essere utilizzata per assicurare un ulteriore nuovo veicolo (Legge Bersani). Per i dettagli vedi la clausola 2.6.6 agevolazione per secondo veicolo di proprietà.

RECESSO

Il contratto è senza tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla scadenza annuale indicata in polizza. Non è dunque necessario inviare alcuna disdetta qualora il Contraente non intenda continuare il rapporto assicurativo con Genialloyd. Si precisa infine che non è prevista l'estensione di copertura assicurativa nei 15 giorni successivi alla scadenza del contratto.

TERMINE DI PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto, a eccezione del diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

REGIME FISCALE

L'attuale regime fiscale consente:

- la detraibilità della parte di premio versato al SSN (10,5%) sulla garanzia Responsabilità Civile;
- la deducibilità del premio versato per la garanzia Infortuni del guidatore con alcuni limiti.

Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

COMPORTEMENTO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve, entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza,

comunicare l'evento a Genialloyd al numero 02.2805.2808. Ricevuta la comunicazione Genialloyd fornirà al Contraente/Assicurato l'assistenza necessaria per completare cor-

rettamente la richiesta di risarcimento/indennizzo del danno.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE

Nel caso in cui il veicolo assicurato sia coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana (compresi San Marino e Vaticano) in una collisione con un altro veicolo a motore immatricolato in Italia (compresi San Marino e Vaticano) e regolarmente assicurato, si avvarrà della procedura di risarcimento diretto (CARD). In questo caso l'Assicurato con ragione in tutto o in parte, può richiedere il risarcimento del danno direttamente a Genialloyd ai sensi dell'art. 149 del Cod.A.P.

In tutti gli altri casi si applica la procedura di risarcimento (art. 148 del Cod.A.P.) ordinaria e il risarcimento dei danni deve essere richiesto alla Compagnia del veicolo di controparte e al proprietario del veicolo stesso.

I danni subiti dai terzi trasportati a bordo del veicolo saranno risarciti direttamente da Genialloyd, secondo quanto previsto dall'art. 141 del Cod.A.P..

Genialloyd formulerà l'offerta di risarcimento entro 60 giorni per i danni al veicolo e alle cose ed entro 90 giorni per i danni alla persona, a condizione che la richiesta di risarcimento sia completa di tutti gli elementi di Legge.

Il termine di 60 giorni previsto per i danni al veicolo e alle cose si riduce a 30 se il modulo di constatazione amichevole è stato sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Per dettagli:

10.6.1 Procedura di risarcimento diretto art. 149 Cod.A.P.;

10.6.2 Procedura di risarcimento art. 148 Cod.A.P.;

10.6.3 Risarcimento del terzo trasportato art. 141 Cod.A.P.

INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE

Ai sensi dell'art. 151 del Cod.A.P., nel caso in cui l'Assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo straniero, l'Assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all'UCI - Ufficio Centrale Italiano, C.so Sempione, 39 - 20145 Milano (tel. 02/34968.1; fax 02/34968.230), che in seguito comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno.

Nel caso in cui l'incidente con veicolo straniero sia avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al "Bure-

au" dello stato, dove è avvenuto l'incidente (equivalente dell'UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l'assicuratore del veicolo straniero. Qualora il veicolo estero coinvolto nell'incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera, ai sensi del D. Lgs 190 del 30 giugno 2003. Per individuarla l'Assicurato deve rivolgersi all'ISVAP - Centro informazioni, v. del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06.421.33.730, email: centroinformazioni@isvap.it.

FONDO VITTIME DELLA STRADA

Il Fondo per le vittime della strada è stato istituito dal Legislatore al fine di provvedere al risarcimento dei danni causati da:

- veicoli non identificati, per danni alla persona e in caso di danni gravi alla persona anche per i danni alle cose con una franchigia di € 500;

I danni alla persona e alle cose sono risarciti integralmente in caso d'incidenti causati da:

- veicoli non assicurati;
- veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario;
- veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato UE, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
- veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

L'intervento del Fondo, nei suddetti casi, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro. La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla Compagnia designata dall'ISVAP a trattare e liquidare i danni, per individuarla rivolgersi a CONSAP - Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della strada 06.857961 o telefonare al Servizio Sinistri di Genialloyd 02.2805.2808.

RIMBORSO DEL SINISTRO PER EVITARE L'APPLICAZIONE DEL MALUS

Genialloyd comunica tempestivamente al Contraente la presenza di sinistri che determinano l'applicazione del malus. Il Contraente ha facoltà di evitare la menzione del sinistro sull'attestato di rischio e maggiorazione del premio per effetto del malus, rimborsando l'importo pagato secondo le seguenti mo-

dalità a seconda del regime di liquidazione:

- per risarcimento ordinario il rimborso deve essere effettuato direttamente a Genialloyd;
- per risarcimento diretto (CARD) la richiesta di rimborso deve essere effettuata tramite la CONSAP (www.consap.it).

Genialloyd ha facoltà di assistere l'Assicurato inoltrando a CONSAP per suo conto la richiesta per conoscere l'importo da rimborsare, fermo restando che la risposta della CONSAP sarà ricevuta e conosciuta solo dall'Assicurato.

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO PER LA GARANZIA INFORTUNIO DEL GUIDATORE

Sono indennizzabili gli infortuni avvenuti nel periodo di validità della polizza con garanzia inclusa, che comportino l'invalidità permanente e/o la morte dell'Assicurato, accertate entro due anni dal giorno dell'infortunio anche se sopravvenute dopo la scadenza di polizza.

Le spese per l'accertamento del danno sono a carico dell'Assicurato. Per dettagli:

art. 7.4 Determinazione dell'Invalidità Permanente;

art. 7.5 Risoluzione delle controversie.

ACCESSO AGLI ATTI DELL'IMPRESA

Gli aventi diritto possono chiedere per iscritto a Genialloyd di prender visione della documentazione concernente i procedimenti conclusi di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni che li riguardano indicando il numero di sinistro/polizza. La richiesta deve essere corredata da copia di un documento d'identità del richiedente e - se non si tratta dell'interessato - di delega da lui sottoscritta e copia del suo documento di identità. Genialloyd risponde per iscritto entro 15 giorni accogliendo la richiesta o spiegando i motivi che non rendono possibile accoglierla.

RICHIESTA INFORMAZIONI

Eventuali richieste relative al rapporto assicurativo vanno inoltrate via email all'indirizzo relazioneclienti@genialloyd.it, al fax 02.9434.0088 o a Genialloyd Relazioni Clienti, Viale Monza 2, 20127 Milano. Entro venti giorni dalla ricezione viene fornito riscontro scritto dando precedenza alle richieste inviate mediante email.

RECLAMI

Eventuali reclami vanno inoltrati come sopra e vengono risolti entro 45 giorni. Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), correndo l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria, salvo la possibilità dell'Assicurato di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo "http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index.en.htm".

Genialloyd è responsabile della veridicità e della completezza di dati e notizie contenute nella presente Nota Informativa.



Leonardo Felician
Amministratore Delegato
Genialloyd SpA



Paolo De Paolis
Direttore Generale
Genialloyd SpA

Glossario dei termini assicurativi

APPARECCHI AUDIO FONO VISIVI: radio, lettori CD, televisori, registratori, stabilmente fissati comprese le autoradio estraibili. Sono esclusi i radio telefoni e/o telefoni cellulari.

ACCESSORI: installazioni stabilmente fissate al veicolo, distinti in "di serie" e "optional", questi ultimi acquistati a parte anche presso fornitori diversi dalla casa madre.

ASSICURATO: per la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi s'intende l'intestatario al PRA e il guidatore del veicolo assicurato. Per tutte le altre garanzie, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione come precisato nelle singole sezioni.

CAMPER: tutti gli autocaravan senza alcun limite di peso;

CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO ASSISTENZA: struttura di Mondial Service Italia Scarl, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che organizza ed eroga, per conto di Genialloyd, le prestazioni della garanzia Assistenza.

CLASSE CU (EX CIP): classe di "Conversione Universale" (art. 134 del Cod.A.P. e regolamento Isvap 4/2006), che prevede regole di assegnazione ed evoluzione comuni per tutte le compagnie per la storia del rischio del veicolo assicurato.

COD.A.P.: Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. del 7/9/05 n. 209).

CONTRAENTE: persona (fisica o giuridica) che stipula il contratto di assicurazione.

DOCUMENTI DI ASSICURAZIONE: certificato di assicurazione, contrassegno, carta verde, polizza e Fascicolo Informativo.

FRANCHIGIA PER GARANZIA INFORTUNIO DEL GUIDATORE: percentuale che viene detratta dal punteggio di invalidità permanente accertata in sede medico legale, al momento del calcolo dell'indennizzo dovuto a seguito di infortunio.

SPESE DI GIUSTIZIA: costi vivi del processo liquidati dal giudice al termine del procedimento.

GUASTO: danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

INDENNIZZO: somma pagata all'Assicurato per sinistri diversi dalla Responsabilità Civile.

INFORTUNIO: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente.

INVALIDITÀ PERMANENTE: perdita a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

MASSIMALE (O CAPITALE ASSICURATO): somma sino a concorrenza della quale Genialloyd presta l'assicurazione.

PERIODO DI OSSERVAZIONE: periodo temporale all'interno del quale si computano eventuali sinistri provocati dal veicolo assicurato, per l'evoluzione della classe di merito e della loro annotazione sull'attestato di rischio.

POLIZZA: documento che prova il contratto di assicurazione.

PREMIO: somma dovuta dal Contraente a Genialloyd, cioè prezzo dell'assicurazione.

PROPRIETARIO: persona (fisica o giuridica) a cui risulta intestato il veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

RESPONSABILITÀ IN UN SINISTRO: è **principale** quando la percentuale attribuita è maggiore di quella di ciascun altro veicolo coinvolto; è **paritaria** quando è uguale a quella di almeno un altro veicolo.

RISARCIMENTO: somma pagata al terzo danneggiato in caso di sinistro di Responsabilità Civile.

RIVALSA: azione esercitata da Genialloyd nei confronti dell'Assicurato in presenza delle situazioni disciplinate in polizza per recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati.

SCOPERTO E MINIMO: importo, calcolato in base a una percentuale del danno indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato: se inferiore al minimo indicato in polizza, sarà quest'ultimo importo a restare a carico dell'Assicurato.

SINISTRO: evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ: Genialloyd Spa

SURROGAZIONE (DIRITTO DI): diritto della Compagnia che ha pagato l'indennizzo al proprio Assicurato, di rivalersi nei confronti dei terzi responsabili del danno fino a concorrenza dell'importo indennizzato.

VEICOLO COMMERCIALE: autocarri con massa complessiva non superiore a 3.500 kg.

VEICOLO DI "NUOVA IMMATRICOLAZIONE" AI FINI DELLA CLAUSOLA BONUS/MALUS: veicolo con meno di 60 giorni tra la data di immatricolazione o di avvenuta voltura al PRA e il giorno di decorrenza richiesto.

Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione per Veicoli Commerciali e Camper

Ultimo aggiornamento del 16/04/2012

Condizioni Generali (valide per tutte le garanzie)

1.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED EFFETTO DELLE GARANZIE

Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente riceve la polizza/quietanza di pagamento. Le garanzie operano esclusivamente se presenti in polizza e sono in vigore dalle ore 24 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; altrimenti sono operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio.

1.2 FRAZIONAMENTO DEL PREMIO DI POLIZZA

Qualora concesso, il premio annuale può essere frazionato in rate semestrali, applicando un aumento pari al 4%. Se alla scadenza della prima rata il Contraente non paga la successiva, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza di rata e si riattiva alle ore 24 del giorno di pagamento (art. 1901 del C.C.). Il premio (annuale o della seconda rata del contratto con frazionamento semestrale) può variare in funzione della fiscalità prevista dalla Legge vigente prima del pagamento del premio da parte del Contraente.

1.3 DIRITTI DI SOSTITUZIONE

Per ogni variazione che comporti la sostituzione della polizza è previsto il pagamento di € 15 comprensivi di imposta e SSN, quali diritti di sostituzione.

1.4 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato in merito ai dati che contribuiscono a determinare il premio di polizza o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893, 1894 e 1898 C.C.. Ciò vale anche nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, successivamente alla conclusione della polizza, omettano o dimentichino di comunicare a Genialloyd eventuali modifiche dei suddetti dati. I dati tariffari sono tutti quelli raccolti in quotazione e indicati nel documento di polizza, quali ad esempio, i dati riguardanti il proprietario/

locatario del veicolo, i dati del veicolo stesso, le formule di guida scelte e gli eventuali precedenti assicurativi.

1.5 DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, ha diritto di recedere e di ricevere in restituzione il premio pagato e non goduto al netto dell'imposta e del contributo al SSN che per Legge restano a carico del Contraente e di € 15 per i costi sostenuti da Genialloyd, che verranno elevati a 50 € se entro il suddetto periodo, è avvenuto un sinistro.

1.6 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, deve firmarla e restituirla a Genialloyd mediante Fax, email o posta entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto.

1.7 CONSEGNA ATTESTATO DI RISCHIO

Il Contraente che si assicura per la prima volta con Genialloyd, deve trasmettere l'attestato di rischio in suo possesso. Se i dati contenuti nel documento trasmesso non coincidono con quelli memorizzati nelle banche dati di settore, Genialloyd procederà alle opportune verifiche presso la Compagnia di provenienza. Qualora l'esito della verifica dovesse confutare i dati del documento trasmesso dal Contraente, Genialloyd riclassificherà il contratto in base alle informazioni (classe di merito CU ed eventuali sinistri presenti nell'attestato) comunicate dalla Compagnia di provenienza, richiedendo al Contraente l'eventuale premio di integrazione. Il mancato pagamento del premio richiesto comporta, in caso di sinistro, l'azione di rivalsa nei confronti del Contraente.

1.8 RILASCIO DELL'ATTESTATO DI RISCHIO

Genialloyd invia al Contraente l'attestazione dello stato di rischio almeno 30 giorni prima dalla scadenza del contratto, oppure entro 15 giorni dalla richiesta del Contraente o della data di cessazione del contratto con periodo di osservazione concluso. Genialloyd non rilascia l'attestazione dello stato di rischio per

contratti sospesi, per contratti con pagamenti o rate insolute, in caso di contratti di durata inferiore all'anno o se interrotti prima della conclusione del periodo di osservazione.

1.9 DURATA DEL CONTRATTO E PROSECUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

Il contratto ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo e cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza senza alcun ulteriore obbligo di comunicazione e senza applicazione dell'art. 1901, secondo comma, C.C. (periodo di tolleranza). Fermo quanto sopra, Genialloyd si riserva di inviare al Contraente, almeno 30 giorni prima della sua naturale scadenza, di anno in anno, una proposta scritta di prosecuzione del contratto per una ulteriore annualità, comunicando il premio da versare per la proroga della polizza. Tale premio sarà determinato sulla base dei dati e delle informazioni precedentemente acquisite, applicando alle garanzie di polizza la tariffa e le condizioni in vigore al momento della scadenza annuale, tenendo conto dell'evoluzione della classe di bonus/malus e del valore commerciale a quella data attribuito al veicolo da Quattroruote. Pagando tale premio entro la scadenza del contratto in corso il Contraente accetterà la proposta di proroga e la durata del contratto sarà prolungata di un anno senza altre formalità. Genialloyd, avuta notizia del pagamento, invierà subito al Contraente la quietanza di pagamento (documento provvisorio di circolazione) e contestualmente via posta il certificato/contrassegno di assicurazione e la carta verde. La proroga e ogni aggiornamento della polizza a essa inerente non comporta novazione del contratto assicurativo. In ogni caso, il mancato pagamento del premio relativo alla proroga comporterà la naturale cessazione della polizza alle ore 24 del giorno di scadenza, senza ulteriori obblighi di comunicazione e senza applicazione dell'art. 1901, secondo comma, C.C.

1.10 VENDITA O PERDITA DEL POSSESSO DEL VEICOLO ASSICURATO

In caso di vendita, cessione in conto vendita, demolizione, furto, definitiva esportazione all'estero o ritiro dalla circolazione del veicolo assicurato, il Contraente deve darne immediata comunicazione a Genialloyd. I suddetti eventi comportano a scelta irrevocabile del Contraente uno dei seguenti effetti:

- sostituzione del contratto su nuovo veicolo;
- cessione del contratto all'acquirente del veicolo assicurato;

- risoluzione del contratto con restituzione del premio pagato e non goduto.

Una volta ricevuta da Genialloyd la conferma sulla scelta effettuata, il Contraente è tenuto alla distruzione del certificato/contrassegno di assicurazione e della carta verde del veicolo assicurato. Genialloyd si riserva comunque la facoltà di chiedere in tutti i casi al Contraente, la restituzione mediante raccomandata dei suddetti documenti, prima di dar seguito all'operazione richiesta. La mancata o intempestiva comunicazione a Genialloyd della perdita del possesso/vendita del veicolo o la mancata distruzione/spedizione dei suddetti documenti sarà motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data della perdita di possesso/vendita del veicolo assicurato. Genialloyd rinuncia alla rivalsa per la mancata distruzione dei documenti assicurativi, soltanto in caso di furto del veicolo, a condizione che il Contraente abbia tempestivamente denunciato all'Autorità e a Genialloyd il fatto.

1.10.1 SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO SU NUOVO VEICOLO

Il contratto può essere trasferito su altro veicolo purché intestato al medesimo proprietario o al suo coniuge in regime di comunione di beni. L'operazione comporta la sostituzione della polizza con mantenimento della classe di bonus/malus e la relativa regolazione del premio. Le garanzie saranno operanti dalla data di decorrenza indicata in polizza se non è richiesta integrazione di premio, altrimenti le garanzie saranno operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento dell'integrazione. Contestualmente all'emissione della polizza, Genialloyd invierà al Contraente la copertura provvisoria e i nuovi documenti assicurativi.

1.10.2 CESSIONE DEL CONTRATTO ALL'ACQUIRENTE DEL VEICOLO ASSICURATO

La cessione del contratto comporta la sostituzione della polizza a favore del nuovo proprietario in classe Genialloyd NI/CU14 e la regolazione del premio. Le garanzie saranno operanti dalla data di decorrenza indicata in polizza se non è richiesta integrazione di premio, altrimenti le garanzie saranno operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento dell'integrazione. Genialloyd invierà al nuovo Contraente l'appendice di cessione del contratto, la copertura provvisoria e i nuovi documenti assicurativi.

1.10.3 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON RESTITUZIONE DEL PREMIO PAGATO E NON GODUTO

Per interrompere il contratto, il Contraente dovrà restituire a Genialloyd mediante fax/email il modulo d'interruzione debitamente compilato. Ricevuto il modulo, Genialloyd rimborserà al Contraente il premio residuo, con le stesse modalità scelte per il pagamento, trattenendo le tasse, il contributo al SSN e nel caso in cui la polizza sia stata interrotta per furto, il premio delle garanzie Incendio e Furto ed Estensioni Incendio e Furto, se presenti sul contratto. La data di riferimento per il calcolo del premio da rimborsare è:

- il giorno successivo a quello della denuncia fatta alle Autorità, in caso di interruzione per furto del veicolo;
- in tutti gli altri casi, il giorno indicato dal Contraente nel modulo di interruzione come data della perdita di possesso del veicolo.

Genialloyd si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni sottoscritte dal Contraente nel modulo d'interruzione e di richiedere copia della documentazione che prova la perdita di possesso del veicolo assicurato e l'autorizzazione allo storno della società vincolataria nel caso di contratto vincolato.

1.11 SOSPENSIONE

Non è ammessa la sospensione del Contratto.

1.12 RICHIESTA DICPLICATI

Genialloyd invia entro 15 giorni dalla data di richiesta del Contraente, il duplicato di certificato/contrassegno, carta verde e dell'attestazione dello stato di rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa. Per ottenere tali duplicati il Contraente deve farne richiesta al Contact Center, inviando autocertificazione che attesti la ragione della richiesta (smarrimento, mancato ricevimento o furto). *Genialloyd si riserva tuttavia la facoltà di richiedere ai sensi di Legge, qualora lo ritenesse necessario, copia della denuncia all'Autorità dello smarrimento o furto del certificato/contrassegno e carta verde di assicurazione e 15 € per le spese di lavorazione.*

1.13 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale nell'Unione Europea, Svizzera, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Principato di Monaco, Serbia. L'assicurazione vale altresì negli Stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali in essa indicate non

siano barrate. Nei suddetti Paesi l'assicurazione opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle legislazioni nazionali sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione. Restano comunque ferme le maggiori garanzie previste in polizza ed eventuali limitazioni territoriali indicate dalle singole garanzie.

1.14 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto a Genialloyd, ai sensi dell'art. 1910 del C.C., l'eventuale sottoscrizione e comunque la coesistenza di altre polizze per gli stessi rischi coperti dal presente contratto.

1.15 FORO COMPETENTE

Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.

1.16 ONERI FISCALI E REGIME FISCALE

Gli oneri fiscali relativi a questo Contratto sono a carico del Contraente. L'attuale regime fiscale consente:

- la detraibilità della parte di premio versato al SSN (10,5%) sulla garanzia Responsabilità Civile;
- la deducibilità del premio versato per la garanzia Infortuni del guidatore con alcuni limiti.

1.17 RICHIESTA INFORMAZIONI

Eventuali richieste relative al rapporto assicurativo vanno inoltrate via email all'indirizzo relazioneclienti@genialloyd.it al fax 02.9434.0088 o a Genialloyd Relazioni Clienti, Viale Monza 2, 20127 Milano. Entro venti giorni dalla ricezione viene fornito riscontro scritto dando precedenza alle richieste inviate mediante email.

1.18 RECLAMI

Eventuali reclami vanno inoltrati come indicato nel precedente articolo e sono riscontati entro 45 giorni. Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria, salvo la possibilità dell'Assicurato di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio

in Italia può presentare il reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo "http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index.en.htm".

Condizioni particolari (valide per le singole garanzie)

Garanzia Responsabilità Civile

2.1 COSA ASSICURA

Genialloyd assicura, in conformità alle norme di Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo identificato in polizza. L'assicurazione è prestata nella forma e secondo le modalità precisate nelle condizioni particolari richiamate in polizza.

2.2 ESTENSIONI SEMPRE INCLUSE NELLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Responsabilità Civile da circolazione in aree private: L'assicurazione copre con i medesimi massimali anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione in aree private.

Responsabilità Civile dei Trasportati: Genialloyd assicura, entro i limiti del massimale indicato in polizza, la Responsabilità Civile personale e autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso.

Responsabilità Civile per fatto di figli minori: Genialloyd assicura, entro i limiti del massimale indicato in polizza, i danni causati a terzi dal veicolo assicurato guidato a insaputa del proprietario da figli minori o da persone con lui conviventi soggette alla sua tutela (vedi art. 2048 del C.C.).

Soccorso vittime della strada: Genialloyd indennizza un importo massimo di € 300 per evento, in caso di danni documentati alle parti interne del veicolo causati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione fino al posto di soccorso medico.

Carico e scarico: Genialloyd assicura la Responsabilità Civile del proprietario, del coniuge e dei famigliari conviventi o del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa, purché

1.19 LEGISLAZIONE APPLICABILE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è disciplinato valgono le norme di Legge.

non eseguiti con mezzi o dispositivi meccanici. In ogni caso, rimangono comunque esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e non sono considerati terzi i trasportati sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni.

Rinuncia alla rivalsa: Genialloyd rinuncia a esercitare il proprio diritto di rivalsa in caso di guida con patente scaduta, a condizione che la patente sia rinnovata entro sei mesi dalla data del sinistro. Per i veicoli commerciali Genialloyd rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai terzi trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo. Per i Camper Genialloyd rinuncia alla rivalsa per sinistri causati da veicoli con peso a pieno carico superiore ai limiti indicati nella carta di circolazione.

2.2.1 ESTENSIONI VALIDE SOLO PER CONTRATTI CON MASSIMALI DA 6/6 MILIONI DI EURO IN SU

Ricorso Terzi da Incendio: Genialloyd assicura, con il limite massimo di € 100.000 per ogni sinistro, i danni materiali e diretti provocati a terzi dall'incendio del veicolo non conseguente alla circolazione, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.

Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza: in caso di sinistro causato da guidatore in stato di ebbrezza, Genialloyd limiterà la rivalsa, solo per il primo sinistro, a un massimo di € 2.500.

I massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per le suddette estensioni.

2.2.2 ESTENSIONI A PAGAMENTO

Rischio traino rimorchi con targa propria: Qualora in polizza sia indicata la presenza di un rimorchio, la garanzia di Responsabilità Civile copre, con i medesimi massimali, il rischio del traino del rimorchio agganciato al veicolo assicurato.

2.3 SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Non è considerato terzo e quindi non beneficia della garanzia di Responsabilità Civile, il guidatore del veicolo responsabile del sinistro. Esclusivamente per i danni alle cose non sono inoltre considerati terzi:

- a) i soggetti di cui all'art. 2054 terzo comma del C.C. (guidatore/proprietario del veicolo) ed all'art. 91 comma 2 del C.d.S. (locatario del contratto di Leasing);
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti legittimi naturali o adottivi del guidatore e del proprietario del veicolo, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i precedenti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti descritti al punto b).

2.4 CAUSE DI ESCLUSIONE E RIVALSA DELLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

La garanzia di Responsabilità Civile non copre i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle aree riservate a traffico e sosta di automobili né dalla circolazione in piste o circuiti privati e dalla partecipazione a prove libere, allenamenti, gare o competizioni automobilistiche. La garanzia non copre inoltre:

- se il conducente non è abilitato alla guida in base alle norme in vigore;
- i danni ai terzi trasportati, per trasporto non conforme alle disposizioni di legge;
- i danni cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 del C.d.S.;
- il veicolo utilizzato per le esercitazioni alla guida per conseguire la patente privata se la circolazione avviene senza osservare le disposizioni vigenti;
- il veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, a cui sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente C.d.S.;
- i veicoli con targa prova se la circolazione avviene senza osservare le disposizioni vigenti;
- se il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola con le norme relative alla revisione;
- i danni provocati dall'inquinamento dell'acqua e del suolo determinati da qualunque causa;

- il noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore, comprese Leggi Regionali e Regolamenti Comunali;
- i danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'articolo 9 bis del codice della strada, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'articolo 141 del medesimo codice.

Nei casi sopra elencati e in tutti quelli dove il risarcimento sia comunque dovuto ai sensi del comma 2 art. 144 del Cod.A.P., Genialloyd eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell'Assicurato, per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base alla Legge stessa.

2.5 FORMULE DI GUIDA DELLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

La garanzia è prestata con la formula **Guida libera**. Il veicolo assicurato può pertanto essere guidato da chiunque, nel rispetto delle norme di Legge. Qualora siano concesse l'Assicurato, può scegliere, in alternativa alla Guida libera, una delle seguenti formule di guida:

Guida esperta - Il veicolo in polizza può essere guidato, oltre che dall'intestatario al PRA, solo da conducenti con età superiore ai 23 anni purché abbiano conseguito la patente da più di due anni.

Guidatore unico - Il veicolo in polizza può essere guidato esclusivamente dal proprietario del veicolo Contraente della polizza.

Fermo restando il risarcimento integrale ai terzi danneggiati nel limite del massimale indicato in polizza, Genialloyd eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di € 5.000 se al momento del sinistro il veicolo assicurato risulterà guidato da un conducente con requisiti diversi da quelli richiesti dalla formula di guida indicata in polizza.

Genialloyd rinuncia alla suddetta rivalsa solo nei seguenti casi:

- veicolo utilizzato da un addetto o un preposto alla custodia o riparazione del veicolo;
- veicolo in circolazione contro la volontà del proprietario a condizione che il fatto sia stato tempestivamente denunciato all'Autorità competente;
- veicolo utilizzato in caso di stato di necessità adeguatamente documentato.

2.6 FORMULE TARIFFARIE

2.6.1 DEFINIZIONE DELLA FORMA TARIFFARIA

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria

farà indicata in polizza e prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nei seguenti periodi di osservazione.

Primo periodo: ha la durata di dieci mesi, inizia il giorno della decorrenza della prima polizza stipulata con Genialloyd e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Periodi successivi: hanno la durata di dodici mesi, decorrono dalla scadenza del primo periodo di osservazione e terminano due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

2.6.2 CLASSI DI MERITO

La forma tariffaria del contratto si articola in classi di assegnazione corrispondenti a livelli di premio crescenti. L'assegnazione del veicolo alla rispettiva classe Genialloyd avviene come indicato nell'appendice A1 - Forme Tariffarie. La mancata consegna o correttezza dei documenti richiesti per l'emissione della polizza comporta l'assegnazione alla classe CU 18 e Genialloyd 18 per Veicoli commerciali e Genialloyd 3 per Camper.

2.6.3 EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI MERITO

La classe Genialloyd subirà un'evoluzione positiva a condizione che nel periodo di osservazione del contratto in scadenza non siano stati pagati, anche parzialmente, sinistri con responsabilità principale e/o cumulo di responsabilità paritaria dell'assicurato. Il pagamento anche parziale nello stesso periodo di osservazione di uno o più sinistri con responsabilità principale e/o per cumulo di responsabilità paritaria dell'assicurato, comporterà invece l'evoluzione negativa della classe di merito Genialloyd (vedi appendice A1 - Tabelle evolutive della classe di assegnazione). Le medesime regole valgono anche per l'assegnazione della classe CU (vedi

appendice A1 - Tabelle evolutive della classe di assegnazione).

2.6.4 FACOLTÀ DI RIMBORSO

Genialloyd comunica tempestivamente al Contraente la presenza di sinistri che determinano l'applicazione del malus. Il Contraente ha facoltà di evitare la menzione del sinistro sull'attestato di rischio e maggiorazione del premio per effetto del malus, rimborsando l'importo pagato secondo le seguenti modalità a seconda del regime di liquidazione:

- per risarcimento ordinario il rimborso deve essere effettuato direttamente a Genialloyd;
- per risarcimento diretto (CARD) la richiesta di rimborso deve essere effettuata tramite la CONSAP (www.consap.it).

Genialloyd ha facoltà di assistere l'Assicurato inoltrando a CONSAP per suo conto la richiesta per conoscere l'importo da rimborsare, fermo restando che la risposta della CONSAP sarà ricevuta e conosciuta solo dall'Assicurato.

2.6.5 SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto è ammessa, purché non vi sia variazione dell'intestatario al PRA, esclusivamente con veicolo appartenente alla stessa tipologia (stesso settore tariffario) di quello assicurato. In tal caso il periodo di osservazione non viene interrotto ma prosegue fino a naturale scadenza.

2.6.6 AGEVOLAZIONE PER SECONDO VEICOLO DI PROPRIETÀ QUALORA SIA PERSONA FISICA

Il proprietario di un veicolo regolarmente assicurato ha diritto di utilizzare la classe di merito del contratto in corso (c.d. Bersani), per assicurare un veicolo di nuovo acquisto, a condizione che il veicolo sia intestato a lui o ad un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare.

Assistenza Stradale (opzionale)

Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati saranno erogati da Genialloyd tramite la Centrale Operativa di Mondial Service Italia Scarl - Via Ampère n. 30, 20131 Milano (MI), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno di seguito indicata col proprio marchio commerciale "MONDIAL ASSISTANCE" telefonando a 02 2660.9333.

Norme comuni alle garanzie Assistenza Base e Assistenza Plus

3.1 COSA ASSICURA

Genialloyd garantisce l'assistenza all'assicu-

rato a seguito di un fatto dannoso che abbia coinvolto il veicolo assicurato. Le seguenti prestazioni si attivano solo prendendo contatto con la Centrale Operativa, che si farà carico della richiesta e coordinerà o erogherà direttamente la prestazione richiesta.

3.2 QUANDO POSSONO ESSERE ATTIVATE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Le prestazioni di assistenza possono essere attivate quando il veicolo indicato in polizza subisce un danneggiamento tale da non

consentirgli di spostarsi autonomamente a seguito d'incidente stradale, guasto meccanico/elettrico, incendio, esplosione/scoppio, furto/rapina (sia tentato sia portato a termine), furto di parti del veicolo (furto parziale), batteria scarica, esaurimento carburante, rottura o foratura pneumatici e rottura del parabrezza.

3.3 VALIDITÀ TERRITORIALE

Le prestazioni di assistenza sono fornite in tutti i Paesi nei quali è valida l'assicurazione RC, salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni. All'estero le prestazioni sono fornite solo in caso di soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

3.4 ESCLUSIONI

La garanzia non è operante nei Paesi che si trovano in stato di belligeranza o che comunque presentino situazioni interne e/o internazionali tali da rendere impossibile la prestazione di assistenza. Sono escluse prestazioni richieste in caso di:

- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
- terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- dolo dell'Assicurato;
- circolazione di veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 del vigente C.d.S.;
- abuso di alcolici e psicofarmaci e uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Non sono compresi in garanzia:

- il traino del veicolo, se il sinistro è avvenuto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada);
- le spese sostenute non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa;
- le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;
- fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

3.5 PRECISAZIONI

L'Assicurato libera dal segreto professionale, per gli eventi oggetto di questo servizio, i medici che l'hanno visitato e curato prima e dopo l'evento.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, non avrà comunque diritto a indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione.

L'erogazione della prestazione 'Veicolo in sostituzione' è subordinata alle norme dell'ordi-

namento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura, alla disponibilità e alle condizioni generali di contratto delle società di noleggio presenti sul luogo, durante il normale orario di apertura delle stesse. Le spese vive del noleggio (carburante, pedaggi autostradali, ecc.), le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le eventuali franchigie ed ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio restano a carico dell'Assicurato. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. Potrà essere richiesto all'Assicurato di inviare la perizia o la fattura che comprovi l'avvenuto fermo tecnico per le ore di manodopera dichiarate.

Prestazioni assicurate

3.6.1 SOCCORSO STRADALE

La Centrale Operativa, nel caso in cui il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente, invia un mezzo di soccorso per il traino sino all'officina generica o autorizzata più vicina al luogo del sinistro, tenendo a proprio carico il costo fino ad un importo massimo di € 500 per evento. L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato. In caso di sinistro avvenuto in autostrada, l'Assicurato che attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà farsi identificare come assicurato Genialloyd per poter usufruire della prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.

In caso di rottura o foratura di uno o più pneumatici, l'Assicurato può richiedere l'invio gratuito di un mezzo idoneo per la riparazione/sostituzione sul posto. Qualora non sia possibile effettuare la riparazione, lo stesso mezzo provvederà al traino del veicolo presso il centro assistenza pneumatici più vicino al luogo del sinistro. Sono esclusi dalla garanzia e restano perciò a carico dell'Assicurato i costi dell'eventuale trasferimento della merce trasportata e quelli di acquisto degli pneumatici, dei materiali d'impiego per la riparazione, il montaggio e la relativa manodopera.

3.6.2 RECUPERO DEL VEICOLO FUORI STRADA

Se, a seguito di un sinistro, il veicolo assicurato fuoriesce dalla sede stradale danneggiandosi in modo tale da non potersi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procurerà direttamente all'Assicurato

il mezzo di soccorso per riportare il veicolo nell'ambito della sede stradale. Genialloyd terrà a proprio carico le relative spese fino a un massimo di 800 € per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

3.6.3 OFFICINA MOBILE (PRESTAZIONE EROGATA SOLO IN ITALIA)

Nel caso in cui a seguito di un guasto il veicolo assicurato non fosse in grado di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata l'entità del danno, il tipo di guasto, la possibilità di eseguire la riparazione sul posto e la disponibilità di un mezzo idoneo a tale scopo, provvederà all'invio di tale veicolo sul luogo del sinistro. Qualora non fosse possibile eseguire la riparazione, il mezzo provvederà al traino del veicolo presso l'officina più vicina al luogo del sinistro, come previsto al precedente punto 3.6.1 "Soccorso stradale". Genialloyd terrà a proprio carico il costo dell'intervento fino a un massimo di € 500 per sinistro. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per l'intervento e ogni altra spesa di riparazione effettuata nel corso dell'intervento.

3.6.4 MONTAGGIO E SMONTAGGIO CATENE DA NEVE

Quando le condizioni climatiche e stradali rendano necessario il montaggio/smontaggio delle catene da neve in dotazione al veicolo e l'Assicurato non è in grado di farlo, potrà chiedere alla Centrale Operativa l'assistenza necessaria per eseguire l'operazione. Il costo di uscita del soccorritore e della prestazione sarà gratuito se l'intervento è richiesto dal conducente di un veicolo omologato per portatori di Handicap o con capacità motorie ridotte in via permanente. L'intervento rimarrà invece interamente a carico dell'Assicurato in tutti gli altri casi.

3.6.5 VEICOLO IN SOSTITUZIONE

In caso di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa o disposto dall'Autorità, l'Assicurato ha diritto a richiedere un mezzo sostitutivo con massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 quintali per i veicoli commerciali, ovvero un'autovettura sostitutiva non superiore a 2.000 cc per i Camper, a condizione che il veicolo danneggiato richieda tempi di riparazione pari o superiori alle 6 ore di mano d'opera certificate in base ai tempari ufficiali delle case costruttrici dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto telefonico diretto con la Centrale Operativa.

Sarà assegnato un giorno di vettura sostitutiva, fino ad un massimo di 7 giorni consecutivi, ogni 8 ore di manodopera. Limitatamente al primo giorno sono sufficienti 6 ore di manodopera per ottenere un giorno di auto sostitutiva. Per manodopera s'intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo, escludendo i tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta della riparazione. Qualora il sinistro accada dopo l'orario di chiusura delle officine (orario serale o festivo), in assenza di certificazione del tempo di mano d'opera, l'assicurato potrà comunque beneficiare per un giorno di un'auto sostitutiva di pari cilindrata (comunque non superiore a 2.000 cc), con la possibilità di estensione a 2 giorni per sinistri avvenuti il sabato. La certificazione della tempistica di mano d'opera dovrà comunque essere resa alla Centrale Operativa alla riapertura delle officine, e in funzione di questa, potrà essere concesso di prolungare il periodo di noleggio in base a quanto precedentemente stabilito, fermo restando il massimale di 7 giorni consecutivi per sinistro.

3.6.6 SERVIZIO TAXI

In caso di furto del veicolo, traino a seguito di sinistro, ritiro della patente e/o sequestro del veicolo su strada da parte delle Autorità, l'Assicurato ha diritto, prendendo contatto con la Centrale Operativa, all'invio di un taxi per raggiungere una destinazione di sua scelta e al rimborso del costo sostenuto fino a un massimo di € 50 per evento.

3.6.7 INVIO DI UN'AMBULANZA

Se, a seguito del ricovero di primo soccorso per infortunio da incidente stradale, l'Assicurato necessita di un trasferimento in autoambulanza, la Centrale Operativa procurerà l'ambulanza per il suo trasferimento fino al più vicino centro medico ospedaliero specializzato nella cura della patologia insorta a seguito dell'infortunio.

3.6.8 TRASFERIMENTO DELLA MERCE (PRESTAZIONE EROGATA UNICAMENTE PER I VEICOLI COMMERCIALI)

Nel caso in cui, prima di procedere al traino del veicolo presso l'officina autorizzata più vicina al luogo del sinistro, si rendesse necessario lo scarico della merce trasportata a bordo del veicolo assicurato, la Centrale Operativa organizzerà il traino del veicolo al più vicino deposito presso cui l'Assicurato potrà scaricare la merce (a condizione che il

deposito si trovi entro un raggio di 50 km dal luogo del sinistro). Dopo di che la Centrale Operativa organizzerà il traino del veicolo senza carico fino al più vicino punto di assistenza aperto o concordato con l'Assicurato. Genialloyd terrà a proprio carico il costo delle suddette prestazioni fino ad un massimo di 250 € per sinistro.

3.6.9 SPESE DI CUSTODIA

Se, a seguito di sinistro, il veicolo assicurato resta danneggiato in modo tale da non essere riparabile in giornata e i centri di assistenza sono chiusi, la Centrale Operativa provvederà al rimessaggio e alla custodia del veicolo per le prime 72 ore, tenendo Genialloyd a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 250 € per sinistro.

3.6.10 SPESE D'ALBERGO

Se, a seguito di sinistro, il veicolo assicurato resta immobilizzato e ciò comporta una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Centrale Operativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino a un massimo di 400 € per sinistro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (guidatore e trasportati).

3.6.11 RIENTRO DEI PASSEGGERI/ PROSECUZIONE DEL VIAGGIO

Se il veicolo assicurato, conseguentemente a un sinistro, resta immobilizzato in Italia per almeno 36 ore o all'estero per almeno 5 giorni, oppure dovesse essere rubato, la Centrale Operativa metterà a disposizione degli assicurati (guidatore e trasportati) un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe oppure un veicolo ad uso privato senza autista fino a 2.000 cc di cilindrata, per consentirgli la continuazione del viaggio fino al luogo di destinazione, ovvero di rientrare al luogo di residenza in Italia. Genialloyd terrà a proprio carico il relativo costo fino a un massimo di € 400 per sinistro complessivamente per tutti gli assicurati (guidatore e trasportati). Nel caso di noleggio di un'auto-vettura, vale quanto riportato all'articolo 3.5 Precisazioni.

3.6.12 AUTISTA A DISPOSIZIONE

Se il conducente del veicolo assicurato resta coinvolto in un incidente stradale infortunandosi in modo tale da non essere in condizioni di guidare, ovvero gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in

grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Centrale Operativa procurerà un autista per ricondurre veicolo e passeggeri nella città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve. Il costo dell'autista resta a carico di Genialloyd, mentre le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetto, ecc.) sono a carico dell'Assicurato.

3.6.13 ACCOMPAGNAMENTO MINORI (PRESTAZIONE EROGATA UNICAMENTE PER I CAMPER)

Qualora l'Assicurato accompagnato da minori di 15 anni si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro a causa di un infortunio conseguente ad un incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica a/r) o ferroviario (prima classe a/r), per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. Genialloyd terrà a proprio carico il relativo costo fino a un massimo di 400 € per evento.

3.6.14 INVIO PEZZI DI RICAMBIO ALL'ESTERO

Se l'Assicurato in viaggio all'estero necessita per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio irripetibili sul luogo del sinistro e indispensabili per il suo funzionamento, la Centrale Operativa provvederà a reperire ed inviare i pezzi necessari con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare, coprendo le spese di ricerca e di invio a destinazione. Tale prestazione sarà erogata a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguata garanzia pecuniaria, tramite assegno o bonifico, per il solo costo dei pezzi di ricambio. In caso di spedizione aerea i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale.

3.6.15 RECUPERO DEL VEICOLO, SPESE DI CUSTODIA E DI DEMOLIZIONE, ABBANDONO LEGALE

Se il veicolo assicurato resta danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente e richiede un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, ovvero se il veicolo è stato ritrovato a seguito di furto in condizioni tali da non poter essere guidato, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l'officina dove si trova il veicolo, incarica un autotraspor-

tatore di sua fiducia di trasportarlo dal luogo dell'immobilizzo fino all'officina in Italia segnalata dall'Assicurato. Le spese del trasporto del veicolo, quelle di custodia (per il periodo tra la richiesta di recupero del veicolo e il suo ritiro da parte dell'autotrasportatore) e quelle dell'eventuale demolizione e dell'ulteriore trasporto presso il demolitore restano a carico di Genialloyd fino ad un massimo di 2.000 €, complessivi per evento. L'eventuale eccedenza di spesa resta a carico dell'Assicurato. Se il valore commerciale del veicolo a seguito del sinistro è inferiore al costo del trasporto la Centrale Operativa potrà valutare, in accordo con l'Assicurato, l'abbandono legale sul posto. Genialloyd terrà a proprio carico i costi amministrativi ed organizzativi della prestazione, entro il massimale suddetto.

3.6.16 VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO

Se l'Assicurato non intende usufruire della prestazione "Recupero del Veicolo", la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un biglietto aereo di sola andata (classe economica) o ferroviario (prima classe), per consentirgli di recuperare il mezzo dopo la riparazione. Nel caso di ritrovamento del veicolo rubato la prestazione è erogata anche se il veicolo è perfettamente funzionante. Genialloyd terrà a proprio carico il costo dei biglietti fino a un importo massimo di 400 €.

3.6.17 RIMPATRIO/RIENTRO SANITARIO

Se a seguito d'infortunio automobilistico, le condizioni dell'Assicurato in viaggio, accertate dalla guardia medica della Centrale Operativa e dal medico curante sul posto, richiedo-

no il suo trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato vicino al domicilio in Italia o al domicilio stesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo sanitario con équipe medica, aereo di linea in classe turistica con eventuale barella, ambulanza, treno all'occorrenza in vagone letto o altro). Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico o infermieristico. Genialloyd terrà a proprio carico i costi del trasferimento fino ad un massimo di 10.000 € per evento.

L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasferimenti effettuati in Europa o per i rimpatri verso l'Italia dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. Genialloyd ha la facoltà e il diritto di richiedere all'Assicurato l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato.

3.6.18 RIMPATRIO/RIENTRO AL COMUNE DI RESIDENZA DELLA SALMA

La Centrale Operativa s'incarica dell'adempimento di tutte le formalità sul posto e del trasporto fino al luogo di sepoltura in Italia, della salma dell'Assicurato deceduto a seguito d'infortunio conseguente a un incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato. Genialloyd terrà a proprio carico i relativi costi (comprese le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali). Sono escluse le spese della cerimonia funebre e dell'inumazione. Qualora l'assicurato avesse invece espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale operativa vi provvederà. I costi delle suddette prestazioni restano a carico di Genialloyd, fino a un massimo di 10.000 €.

Responsabilità Civile del camperista

4.1 COSA ASSICURA

Genialloyd assicura, fino a un importo massimo di 50.000 € per anno assicurativo, l'indennizzo delle prestazioni di seguito elencate, a condizione che il sinistro si sia verificato durante il soggiorno presso campeggi e aree pubbliche riservate alla sosta degli Autocaravan. Le seguenti coperture sono prestate con l'applicazione di una franchigia di € 100 per ogni sinistro.

4.1 DANNI A TERZI

Genialloyd si impegna a tenere indenne il

proprietario del veicolo identificato in polizza, il suo coniuge, il convivente more uxorio ed i loro famigliari conviventi purché maggiorenni, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di Legge dei danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi all'interno del veicolo oggetto dell'assicurazione e/o all'esterno dello stesso, nei limiti dell'area riservata alla sosta, e comunque non relativi alla circolazione del veicolo così come definita ai sensi di Legge.

4.1.2 RICORSO TERZI INCENDIO DA FOCOLAI

Genialloyd assicura i danni materiali e diretti provocati a terzi dall'utilizzo del barbecue o altro fornello da campeggio esterno al veicolo.

4.1.3 RESPONSABILITÀ CIVILE PER FATTO DI FIGLI MINORI

Genialloyd si impegna a tenere indenne il proprietario del veicolo assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, non relativo alla circolazione del veicolo così come definita ai sensi di Legge, provocato dai figli minori.

4.1.4 RESPONSABILITÀ CIVILE PER FATTO DI ANIMALI DOMESTICI

Genialloyd si impegna a tenere indenne il

proprietario del veicolo assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale provocato dal cane/gatto di sua proprietà.

4.2 SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CAMPERISTA

Non sono considerati terzi ai fini delle suddette prestazioni:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente;

le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

Danni diretti al veicolo (opzionale)

5.1 COSA ASSICURA

L'assicurazione indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, alle parti di ricambio e agli accessori di serie stabilmente fissati. Sono compresi in garanzia fino ad un indennizzo massimo per ogni evento di 1.000 € (per i veicoli commerciali) e 2.500 € (per i Camper), anche accessori, optional e apparecchi audio fono visivi non di serie stabilmente fissati, a condizione che la loro presenza sia documentabile.

5.2 EVENTI ASSICURATI

A condizione che le rispettive garanzie siano richiamate in polizza, gli eventi assicurati sono:

5.2.1 GARANZIA FURTO E INCENDIO

- furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine, sia soltanto tentato;
- furto del veicolo conseguente a rapina, sia portata a termine, sia soltanto tentata;
- incendio, sia totale che parziale, anche se provocato da atti vandalici e eventi socio politici;
- azione del fulmine ed esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
- danni derivanti da atti vandalici conseguenti a furto totale del veicolo;

- danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate.

Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso o il possesso abusivo del veicolo stesso.

5.2.2 GARANZIA CRISTALLI - La garanzia indennizza il danneggiamento dei cristalli dell'autovettura assicurata (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) per causa accidentale o per fatto involontario di terzi. L'assicurazione comprende anche le spese d'installazione dei nuovi cristalli ed è prestata entro i limiti del massimale indicato in polizza per anno assicurativo. Sono compresi i danni alle finestre dei Camper anche se di materiale diverso dal cristallo.

5.3 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

L'assicurazione non comprende i danni:

- relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo;
- relativi ad accessori, optional e apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la

circolazione in piste o circuiti privati;

- conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
- subiti da veicolo soggetto a provvedimenti di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 del vigente C.d.S.;
- determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

5.4 ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLE SINGOLE GARANZIE

5.4.1 GARANZIA FURTO E INCENDIO

L'assicurazione non comprende i danni:

- causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio;
- determinati dal furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all'interno del veicolo stesso;
- derivanti da atti vandalici ed eventi socio politici ad eccezione dei danni da incendio e/o dei danni al veicolo conseguenti al furto totale del veicolo;
- conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- appropriazione indebita.

5.4.2 GARANZIA CRISTALLI

L'assicurazione non comprende il:

- danneggiamento dei cristalli provocato da grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- danneggiamento dei cristalli provocato da atti vandalici ed eventi sociopolitici;
- danneggiamento del tetto superiore in cristallo;
- danneggiamento dei cristalli per tentato furto dell'auto o furto di cose in essa contenute.

Riparazione del veicolo e criteri di liquidazione

5.5. RIPARAZIONE DEL VEICOLO

Fatte salve le riparazioni di prima urgenza necessarie per trasportare il veicolo nell'officina o autorimessa più vicina, l'Assicurato

non deve far effettuare riparazione alcuna prima di aver avuto il consenso di Genialloyd, oppure in mancanza del consenso, prima che siano trascorsi 10 giorni dalla data di ricezione della denuncia di sinistro. Genialloyd può far eseguire, con il consenso dell'Assicurato, le riparazioni del veicolo danneggiato in officine di sua fiducia; così come può disporre, sempre con il consenso dell'Assicurato, la sostituzione delle parti del veicolo che siano state rubate, distrutte o danneggiate, piuttosto che liquidare la somma stabilita dalla perizia del fiduciario incaricato, ai sensi delle successive clausole.

5.6 DEFINIZIONE DI DANNO TOTALE/PARZIALE

È considerato danno totale la distruzione del veicolo conseguente agli eventi assicurati e il furto/rapina senza ritrovamento del veicolo stesso. Il danno è considerato totale anche quando le spese necessarie per la riparazione di parti danneggiate del veicolo, comprensive dell'importo realizzabile dal relitto, risultino superiori o uguali al valore commerciale del veicolo rilevato al momento del sinistro. Nel caso siano inferiori, il danno si considera parziale. Il furto di parti del veicolo è considerato danno parziale.

5.7 DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE

Per la determinazione del valore commerciale da liquidare, Genialloyd utilizza le pubblicazioni Tuttotrasporti per i veicoli commerciali ed Eurotax Giallo per i Camper, con riferimento al mese in cui è avvenuto il sinistro. Qualora dalle suddette pubblicazioni non fosse possibile determinare il valore commerciale del veicolo, Genialloyd si avverrà di tecnici fiduciari che, mediante opportune indagini di mercato presso i rivenditori autorizzati, individueranno il valore d'indennizzo.

5.8 LIQUIDAZIONE DEL DANNO TOTALE

In caso di danno totale avvenuto entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, sarà preso come riferimento per l'indennizzo il prezzo di listino a nuovo o della fattura d'acquisto del veicolo assicurato. Oltre il suddetto termine, per la liquidazione del danno, si terrà conto del valore commerciale del veicolo riferito al mese di accadimento del sinistro rilevato dal mercuriale "Eurotax Giallo".

5.9 LIQUIDAZIONE DEL DANNO PARZIALE

Genialloyd, in caso di danno parziale, riconoscerà quale indennizzo liquidabile le spese ne-

cessarie alla riparazione del motociclo, al netto dello scoperto e del minimo previsti in polizza, tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura. Genialloyd non terrà conto del suddetto degrado qualora dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, non siano trascorsi più di dodici mesi.

5.10 IVA (IMPOSTA VALORE AGGIUNTO)

Se la richiesta d'indennizzo è accompagnata da fattura, l'importo liquidabile determinato ai sensi delle precedenti clausole, sarà sempre comprensivo dell'IVA, tranne quando l'Assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di Legge.

5.11 LIQUIDAZIONE DI ACCESSORI - OPTIONAL - APPARECCHI AUDIO FONO VISIVI NON DI SERIE

Gli optional, gli accessori e gli apparecchi audio fono visivi **non di serie**, saranno liquidati secondo le precedenti disposizioni fino ad un massimo di 1.000 € a condizione che siano stabilmente fissati e che la loro presenza sia opportunamente documentata.

5.12 REGOLA PROPORZIONALE

Resta stabilito che in caso di danni parziali, se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, Genialloyd risponde dei danni nella stessa proporzione (art.1907 del C.C.). Tale regola non sarà applicata qualora il minor valore assicurato sia comprovato da una fattura di acquisto.

5.13 RECUPERO DEL VEICOLO (VALIDA PER LA GARANZIA FURTO E INCENDIO)

In caso di ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, l'Assicurato è tenuto non appena ne abbia avuta notizia, a informare tempestivamente il Servizio Sinistri di Genialloyd, indicando il luogo dove si trova il veicolo. In seguito dovrà trasmettere copia del verbale di ritrovamento redatto dall'Assicurato con l'indicazione dei danni riscontrati.

5.14 MANCATO RITROVAMENTO DEL VEICOLO (VALIDA PER LA GARANZIA FURTO E INCENDIO)

Trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del

furto senza che il veicolo rubato sia stato trovato, per ottenere l'indennizzo, l'Assicurato deve consegnare a Genialloyd i seguenti documenti in originale: denuncia di furto o copia autentica, tutte le chiavi e/o dispositivi di avviamento del veicolo, certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso, carta di circolazione o se sottratta con il veicolo certificato cronologico, procura speciale a vendere con autentica notarile intestata a Genialloyd, dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o fermo amministrativo e relativa cancellazione dal certificato di proprietà.

I costi dei suddetti documenti sono a carico dell'Assicurato. Genialloyd si riserva inoltre di richiedere, in ogni caso, il certificato di chiusura istruttoria prima di pagare l'indennizzo.

Genialloyd è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice, ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti. Se il veicolo viene trovato dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato può rientrarne in possesso, con il consenso di Genialloyd, restituendo l'indennizzo ricevuto.

5.15 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Genialloyd corrisponderà l'indennizzo all'Assicurato, al netto dello scoperto o del minimo indicati in polizza, non prima di 30 giorni dalla data di denuncia a Genialloyd in caso di furto senza ritrovamento (consegnando i documenti e le chiavi del veicolo), oppure entro 30 giorni dalla data di effettuazione della perizia per tutti gli altri casi. Genialloyd si riserva la facoltà di richiedere la fattura di riparazione o della fornitura di parti di ricambio prima di corrispondere l'indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo limitatamente alla garanzia cristalli avverrà a riparazione avvenuta su presentazione di regolare fattura, in misura pari alle spese sostenute, decurtate della franchigia indicata in polizza solo in caso di sostituzione dei cristalli, fermo il limite di indennizzo per anno assicurativo indicato in polizza.

Estensioni Furto e Incendio Camper (opzionale)

6.1 DANNI AL CONTENUTO

In caso di incendio, esplosione o furto non seguito da ritrovamento del veicolo assicurato, Genialloyd riconosce un indennizzo massimo di € 300 per evento, per i danni al mobilio

e arredamento non stabilmente fissato, nonché per gli oggetti di uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero, contenuti, al momento del sinistro, all'interno del veicolo assicurato.

6.2 SPESE DI RIMOZIONE E PARCHEGGIO

In caso di furto del veicolo, Genialloyd rimborsa, con il limite massimo di € 300 per ogni annualità assicurativa, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per la rimozione e il parcheggio del veicolo disposti dall'Autorità, dal giorno del ritrovamento fino a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso.

6.3 SPESE DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE

In caso di furto del veicolo e del successivo ritrovamento, Genialloyd rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il lavaggio e la disinfezione del veicolo fino a un massimo di € 300 per evento.

6.4 SPESE PER sotTRAZIONE/ SMARRIMENTO CHIAVI

Genialloyd, in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi del veicolo assicurato, rim-

borsa, su presentazione di regolare fattura e sino a un massimo di € 300 per evento, le spese sostenute dall'assicurato per il rifacimento delle chiavi, dei congegni elettronici di apertura/antifurto e delle serrature del veicolo. Sono comprese inoltre le spese per la disattivazione e riattivazione dei codici elettronici per l'avviamento del veicolo e per lo sbloccaggio del sistema di antifurto.

6.5 DANNI INDIRETTI

Genialloyd riconosce all'Assicurato 10 € giornalieri per un massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa, qualora il veicolo indicato in polizza non sia utilizzabile per furto/incendio totale. In caso di furto, il computo delle giornate da indennizzare inizia il giorno successivo a quello della comunicazione del sinistro a Genialloyd e termina, fermo restando il suddetto limite massimo, il giorno in cui l'Autorità comunica all'Assicurato il ritrovamento del veicolo. Sono esclusi dal conteggio i giorni di fermo tecnico necessari per le riparazioni.

Garanzia infortunio del guidatore (opzionale)

7.1 COSA ASSICURA

Nei limiti delle somme indicate in polizza e ferme restando le seguenti esclusioni, l'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti da chiunque si trovi alla guida del veicolo assicurato. La garanzia è operante dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo al momento in cui ne è disceso. Più precisamente Genialloyd indennizza, le conseguenze dirette ed esclusive di un infortunio che comporti:

- l'invalidità permanente accertata entro due anni dal giorno dell'infortunio anche se sopravvenuta dopo la scadenza della polizza;
- la morte dell'assicurato, avvenuta entro due anni dal giorno dell'infortunio anche se sopravvenuta dopo la scadenza della polizza.

7.2 ESCLUSIONI

Genialloyd non paga alcuna indennità per gli infortuni subiti dal conducente:

- derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;

- conseguenza di sue azioni delittuose o di sue imprese temerarie;
- derivanti da guerra, insurrezioni;
- derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni;
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
- in caso di dolo del guidatore.

7.3 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Genialloyd rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art.1916 del C.C. verso i terzi responsabili del sinistro.

7.4 DETERMINAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE E DELL'INDENNITÀ DA LIQUIDARE

Genialloyd, ricevuta la documentazione necessaria e valutato il danno, determinerà l'indennità da liquidare all'Assicurato in funzione del grado d'invalidità permanente che

gli sarà riconosciuta sulla base dei punteggi indicati nella "Tabella ANIA" (appendice A.2). Per determinare l'indennizzo saranno considerate le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Pertanto non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche che l'infortunio può avere generato, né il maggior effetto che tali condizioni possono causare alle lesioni prodotte dall'infortunio, perché conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Se l'Assicurato al momento dell'infortunio non è fisicamente sano e integro, saranno pagate soltanto le conseguenze dell'infortunio che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella per la valutazione del grado d'invalidità permanente saranno diminuite tenendo conto dell'invalidità preesistente. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti l'indennità sarà definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione fino a un massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, sarà considerata invalidità permanente soltanto l'asportazione totale. Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice l'indennità sarà uguale alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari a un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito. Per i casi d'invalidità permanente non specificati nella tabella, l'indennità sarà stabilita riferendosi alle percentuali e ai criteri indicati nei referti medici, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore.

7.5 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE SULLA DETERMINAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE

In caso di disaccordo tra le parti sulla definizione del grado d'invalidità permanente spettante all'Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dall'Assicurato e da Genialloyd a due diversi medici, nominati uno per parte. Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura medica sul grado d'invalidità

permanente potranno essere demandate per iscritto a un collegio di tre medici, nominati uno dall'Assicurato, uno da Genialloyd e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove dovrà riunirsi il Collegio medico stesso.

Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell'Istituto di medicina legale del comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. Il Collegio medico avrà la facoltà, qualora ne riscontri l'opportunità, di rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a epoca da definirsi. In tal caso il Collegio può intanto concedere un anticipo sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di Legge e sono vincolanti sia per Genialloyd sia per l'Assicurato.

7.6 PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ PERMANENTE

Determinata l'invalidità conseguente all'infortunio e l'indennizzo dovuto, Genialloyd ne dà comunicazione agli interessati e dopo aver ricevuto notizia della loro accettazione, provvede al pagamento dall'importo indennizzabile detraendo dalla percentuale di invalidità permanente indennizzabile la franchigia indicata in polizza. Non sarà detratta alcuna franchigia se il punteggio d'invalidità permanente riconosciuta all'assicurato è superiore ai 20 punti percentuali.

7.7 PAGAMENTO DEL CAPITALE MORTE DA INFORTUNIO

Accertata la morte dell'Assicurato Genialloyd corrisponderà agli eredi legittimi in parti uguali la somma indicata in polizza quale capitale di garanzia. L'indennità per morte da infortunio non è cumulabile con l'indennità prevista per l'invalidità permanente. Tuttavia, se entro due anni dalla data dell'infortunio, nonostante il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato dovesse morire per le conseguenze dell'infortunio stesso, Genialloyd corrisponderà ai beneficiari anche il capitale assicurato per il caso morte, detraendo da quest'ultimo l'importo già pagato per l'invalidità permanente.

Garanzia tutela legale (opzionale)

8.1 COSA ASSICURA

A) Spese assicurate

Genialloyd si fa carico, entro i limiti del massimale indicato in polizza, degli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale conseguente a sinistri che coinvolgano il veicolo assicurato indicato in polizza; più precisamente:

- le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria, oppure dall'Assicurato previo consenso di Genialloyd, entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza;
- le spese eventualmente dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata da Genialloyd;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 200;
- le spese attinenti all'esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi.

B) Persone e rischi assicurati

L'assicurazione vale esclusivamente per il veicolo identificato in polizza condotto dall'intestatario al PRA o da altra persona dallo stesso autorizzata. Più precisamente Genialloyd assicura le spese di cui al punto A) comprendendo in garanzia:

- le azioni dirette a ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose causati da fatto illecito di terzi. Per i soli casi di sinistri per i quali si applica la procedura del risarcimento diretto (art. 149 del Cod.A.P.) la garanzia è prestata per l'intervento del legale purché incaricato per la gestione del sinistro solo dopo l'effettuazione dell'offerta da parte di Genialloyd e qualora questa non sia stata accettata dal danneggiato;
- le azioni dirette a ottenere il risarcimento del danno subito dal Contraente e/o dal proprietario del veicolo identificato in polizza coinvolti in qualità di pedoni o ciclisti in un sinistro stradale causato dalla circolazione di veicoli a motore;
- i procedimenti penali per reati colposi;
- le contravvenzioni per le quali non sia ammessa obblazione in seguito ad incidenti stradali;

- il ricorso contro il ritiro della patente in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale, qualora il provvedimento di ritiro della patente sia stato comminato dalle Autorità italiane;
- il ricorso contro il sequestro del veicolo a seguito di incidente stradale;
- le controversie derivanti da contratti di riparazione, compravendita, finanziamento, leasing, permuta e deposito riguardanti il veicolo assicurato indicato in polizza.

8.2 ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante per le controversie relative a:

- violazioni conseguenti a fatto doloso;
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
- fatti conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- fatti conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- fatti conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario, fiscale o amministrativo;
- cause di valore presumibilmente inferiore a € 300;
- vertenze tra più soggetti assicurati con la stessa polizza.

L'assicurazione non è inoltre operante:

- se il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se il veicolo indicato in polizza non sia assicurato a norma di Legge oppure se lo stesso non venga usato in conformità delle disposizioni della carta di circolazione;
- se il conducente abbia commesso l'illecito in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti (artt. 186 e 187 C.d.S.);
- se il conducente non abbia ottemperato all'obbligo di soccorso in caso di incidente (art. 189 C.d.S.);
- per le multe, le ammende, le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;
- per le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose.

8.3 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA TUTELA LEGALE

L'assicurazione vale solo in Europa ed è operante:

- per la responsabilità extracontrattuale e per procedimenti penali dalle ore 24 del giorno di decorrenza della polizza se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento;
- per le controversie conseguenti a violazioni o inadempimenti contrattuali la copertura sarà attiva, se il premio è stato pagato, solo trascorsi 90 giorni dalla data di decorrenza della polizza, altrimenti si attiverà dopo 90 giorni dalla data di pagamento del premio.

Tutte le suddette controversie devono comunque essere denunciate entro sei mesi dalla cessazione del contratto pena decadenza della copertura.

I fatti che hanno dato origine alla controversia, s'intendono avvenuti nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di Legge o di contratto; qualora il fatto che dà origine al sinistro, si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti, un unico sinistro, le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse e le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto.

8.4 GESTIONE DELLA VERTENZA

A) Tentativo di componimento amichevole
Genialloyd, ricevuta la denuncia del sinistro, esperisce ogni utile tentativo di componimento amichevole. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative ed azioni, raggiungere accordi o transazioni, salvo il preventivo consenso di Genialloyd. In caso di inadempimento dell'Assicurato la Società applicherà uno scoperto del 30% sulla spesa sostenuta.

B) Scelta del perito e del legale

Qualora non sia possibile addivenire ad un componimento amichevole della controversia, ed in ogni caso vi sia la necessità di una difesa penale, oppure vi sia conflitto di interessi tra Genialloyd e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua

fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Genialloyd. Non potranno pertanto essere rimborsate spese sostenute per attività prestate da legali corrispondenti. Qualora l'Assicurato non si avvalga del diritto di scelta del legale può rivolgersi a Genialloyd per ottenere l'indicazione di un nominativo cui affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere comunque rilasciata dall'Assicurato, che fornirà altresì la documentazione necessaria. Genialloyd confermerà l'incarico professionale in tal modo conferito. Genialloyd, alla definizione della controversia, rimborserà all'Assicurato le spese sostenute qualora le stesse non siano recuperabili dalla controparte. Genialloyd si riserva la facoltà di chiedere la produzione della parcella asseverata da parte dell'ordine di appartenenza. Quanto sopra vale anche per la scelta del perito. L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari dovuti, salvo il preventivo consenso di Genialloyd. Genialloyd non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti.

C) disaccordo fra assicurato e Genialloyd

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e Genialloyd in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro, che decide secondo equità. Genialloyd è tenuta ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. La designazione dell'arbitro avverrà di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, sarà designato dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. Qualunque sia l'esito, ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali.

D) Gestione sinistri tutela legale

L'assicurato dovrà denunciare il sinistro di tutela legale a Genialloyd secondo le modalità previste dalla clausola 10.10 Tutela Legale. La gestione dei sinistri di tutela legale è affidata ad Allianz S.p.A. - Unità Sinistri Tutela, con sede a Milano in C.so Italia 23, che l'assicurato potrà contattare direttamente (tel. 027216.7696 o 7697 - fax 027216.7203 - email mailcs1933@allianz.it).

Garanzia protezione patente (opzionale)

9.1 COSA ASSICURA

Genialloyd riconosce all'assicurato le seguenti prestazioni:

Indennità per corso recupero punti: qua-

lora dalla patente siano decurtati dei punti, per conseguenza di una violazione del Nuovo C.d.S. avvenuta nel corso di validità della polizza, Genialloyd rimborserà all'assicurato entro il limite massimo di € 400 le spese so-

stenute per frequentare un corso valido per recuperare i punti stabiliti per legge.

Indennità Autoscuola per sospensione a tempo indeterminato per perdita punti: in caso di esaurimento o azzeramento del punteggio della patente, avvenuto nel corso dell'anno assicurativo, Genialloyd rimborserà all'assicurato entro il limite massimo di € 400, le spese sostenute per il nuovo conseguimento della patente di guida.

Genialloyd inoltre corrisponde al guidatore del veicolo assicurato la somma giornaliera pattuita nel caso in cui ricorrano le seguenti tre condizioni:

- venga adottato in via cautelativa il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida nei confronti del guidatore;
- il provvedimento sia adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione, che abbiano provocato la morte o lesioni personali gravi e in ogni caso di investimento di persona;
- il guidatore venga prosciolto o assolto con Sentenza irrevocabile di proscioglimento dall'aver commesso qualsivoglia violazione del Nuovo C.d.S. o dall'imputazione di reato ed il Prefetto disponga la restituzione della patente.

9.2 ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante se:

- la patente venga immediatamente revocata con provvedimento definitivo;

- l'Assicurato guidi il veicolo con patente diversa da quella prescritta o non rispetti gli obblighi prescritti in patente;
- l'Assicurato partecipi a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari o finali previste nel regolamento particolare di gara, oppure circoli a qualunque titolo in piste o circuiti privati;
- la patente venga sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dall'Assicurato;
- il veicolo sia adibito ad uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione;
- l'Assicurato si trovi in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 186 e 187 del vigente C.d.S.);
- al momento del verificarsi dell'evento, il veicolo non sia regolarmente assicurato a norma di Legge.

9.3 RECESSO DALLA GARANZIA PER VARIAZIONI DI LEGGE

Genialloyd, nel caso di modifiche delle norme di Legge relative alla sospensione della patente di guida, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni da darsi tramite lettera raccomandata. In tal caso Genialloyd restituirà al Contraente la quota di premio pagata e non goduta della presente garanzia.

9.4 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Genialloyd provvederà al rimborso dei costi sostenuti a fronte di idonea documentazione comprovante l'avvenuta frequenza ai corsi stessi.

Il Sinistro - Obblighi e modalità di denuncia

10.1 OBBLIGO DELLA DENUNCIA IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto devono comunicare l'evento entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne hanno avuto conoscenza, telefonando al numero 02/2805.2808 del Servizio Sinistri. L'operatore di Genialloyd, in tale occasione, potrà richiedere documentazione che il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto dovranno inviare, entro dieci giorni, al servizio sinistri di Genialloyd.

Nel caso di sinistro relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, la denuncia deve essere compilata utilizzando il modulo di constatazione amichevole di incidente, "modulo blu" (come previsto dall'art. 143 del Cod.A.P.) e successivamente inviata al servizio sinistri di Genialloyd. Per una gestione più rapida del

sinistro, Genialloyd consiglia di chiamare il numero di cui sopra avendo già a disposizione il "modulo blu" compilato.

10.2 INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI DENUNCIA DEL SINISTRO AI SENSI DELL'ART. 143 DEL COD.A.P.

In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del C.C. per l'omesso avviso di sinistro. Genialloyd pertanto può esercitare il diritto:

- di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato per i sinistri di Responsabilità Civile Auto;
- di applicare uno scoperto del 30% sulla spesa sostenuta, per sinistri relativi alla garanzia di Tutela legale;

- di negare l'indennità spettante all'Assicurato per tutte le altre garanzie.

10.3 GESTIONE DELLE VERTENZE

Genialloyd si fa carico, fino a quando ne ha interesse, della gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno. Può inoltre provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale, fino a quando il danneggiato non sia stato risarcito a titolo definitivo. Rimangono a carico dell'Assicurato le spese per legali e tecnici non designati da Genialloyd, nonché quelle per multe, ammende e spese di giustizia penale.

10.4 TERMINE DI PRESCRIZIONE

Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato è di due anni (art. 2947 del C.C. e art. 2952 del C.C.) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

10.5 ACCESSO AGLI ATTI DELL'IMPRESA

Gli aventi diritto possono chiedere per iscritto a Genialloyd di prender visione della documentazione concernente i procedimenti conclusi di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni che li riguardano indicando il numero di sinistro/polizza. La richiesta deve essere corredata da copia di un documento d'identità del richiedente e - se non si tratta dell'interessato - di delega da lui sottoscritta e copia del suo documento di identità. Genialloyd risponde per iscritto entro 15 giorni accogliendo la richiesta o spiegando i motivi che non rendono possibile accoglierla.

10.6 GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato e assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Cod.A.P.) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente da Genialloyd. Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Cod.A.P.

10.6.1 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO ART. 149 DEL COD.A.P.

La richiesta di risarcimento deve essere compilata utilizzando il modulo di richiesta di risarcimento danni fornito da Genialloyd e restituito al servizio sinistri di Genialloyd assieme al "modulo blu" (modulo di Costatazione Amichevole d'Incidente).

Genialloyd, per una gestione più rapida del sinistro, raccomanda di compilare i suddetti documenti con molta attenzione, indicando tutte le informazioni richieste, nonché l'indicazione relativa all'esistenza di eventuali testimoni e/o feriti. Genialloyd verificherà la suddetta documentazione e qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Cod.A.P., provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, Genialloyd provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006).

In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla Compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno utilizzando il modulo di richiesta di risarcimento danni precompilato, fornito dal Servizio Sinistri di Genialloyd, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Cod.A.P.

Qualora sul contratto sia presente la garanzia di tutela legale, l'ufficio Tutela Legale provvederà, laddove sussistano i presupposti, ad adempiere in nome e per conto dell'Assicurato alle suddette incombenze.

10.6.2 PROCEDURA DI RISARCIMENTO ART. 148 DEL COD.A.P.

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla Compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, *utilizzando il modulo di richiesta di risarcimento danni precompilato fornito dal Servi-*

zio Sinistri di Genialloyd all'atto della denuncia del sinistro.

Qualora sul contratto sia presente la garanzia di tutela legale, l'ufficio Tutela Legale provvederà, laddove sussistano i presupposti, ad adempiere in nome e per conto dell'Assicurato alle suddette incombenze.

10.6.3 RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO ART. 141 DEL COD.A.P.

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente al Servizio Sinistri di Genialloyd e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente da Genialloyd, secondo quanto previsto dall'art. 141 del Cod.A.P.

10.6.4 INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE

Ai sensi dell'art. 151 del Cod.A.P., nel caso in cui l'assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo straniero, l'assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all'UCI - Ufficio Centrale Italiano, C.so Sempione, 39 - 20145 Milano (tel. 02/34968.1; fax 02/34968.230), che in seguito comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno.

Nel caso in cui l'incidente con veicolo straniero sia avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al "Bureau" dello stato, dove è avvenuto l'incidente (equivalente dell'UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l'assicuratore del veicolo straniero. Qualora il veicolo estero coinvolto nell'incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera, ai sensi del D. Lgs 190 del 30 giugno 2003. Per individuarla l'Assicurato deve rivolgersi all'ISVAP - Centro informazioni, v. del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06.421.33.730, email: centroinformazioni@isvap.it.

10.6.5 FONDO VITTIME DELLA STRADA

Sono risarciti, dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale di Legge, i danni a persone e cose causati da:

- veicoli non assicurati;
- veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario;

- veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
- veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risarciti:

- i danni alla persona;
- i danni alle cose, con una franchigia di € 500, solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona.

La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla Compagnia designata dall'ISVAP a trattare e liquidare il sinistro, individuabile rivolgendosi a CONSAP, servizio fondo garanzia per le vittime della strada, tel. 06.857961, www.consap.it.

10.7 GARANZIE FURTO INCENDIO - ESTENSIONI FURTO E INCENDIO CAMPER -

La comunicazione telefonica del sinistro deve essere preceduta dalla denuncia dell'evento dannoso all'Autorità competente, effettuata immediatamente dopo il fatto. Nel caso di sinistro avvenuto all'estero, la suddetta denuncia deve essere inoltrata sia all'Autorità competente locale sia a quella italiana. Copia autentica della suddetta denuncia dovrà essere consegnata a Genialloyd.

Se l'Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative garanzie.

10.8 CRISTALLI - INFORTUNIO DEL GUIDATORE - TUTELA LEGALE - PROTEZIONE PATENTE

La comunicazione a Genialloyd deve essere fatta tramite una dichiarazione scritta dell'Assicurato, contenente la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni, da spedire mediante raccomandata A.R. a Genialloyd Spa Servizio Sinistri V.le Monza 2, 20127 Milano (MI). Per sinistri relativi alla garanzia Infortunio del guidatore alla suddetta comunicazione deve essere allegato anche il certificato medico. Successivamente l'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di 90 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza:

- i certificati medici sul decorso delle lesioni, sino a guarigione avvenuta, per sinistri relativi alla garanzia Infortunio del guidatore. Tutti i costi relativi ai certificati me-

dici ed eventuale altra documentazione sono a carico dell'Assicurato;

- tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto che gli sia stato ritualmente notificato, per i sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale. L'Assicurato è tenuto a fornire a Genialloyd tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica;
- i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità competente ed i motivi di esso per i sinistri relativi alla garanzia protezione della patente.

10.9 GARANZIA ASSISTENZA

Per permettere l'intervento immediato di MONDIAL ASSISTANCE l'Assicurato deve comunicare con la Centrale Operativa tramite Telefono 02 2660.9333 o Telefax 02.70.630.091 indicando con precisione il tipo di assistenza di cui necessita, il nome e cognome, il numero della propria polizza, la targa del veicolo assicurato, l'indirizzo e luogo da cui chiama e l'eventuale recapito telefonico.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute e comunque autorizzate dalla Centrale Operativa di Mondial Service Italia Scarl, dovrà essere inoltrata, unitamente ai docu-

menti giustificativi in originale, a Mondial Service Italia Scarl, via Ampère 30, 20131 Milano (MI).

L'Assicurato deve farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo. Deve inoltre trasmettere, insieme alla documentazione del danno, le coordinate bancarie.

10.10 TUTELA LEGALE

Il contraente, l'assicurato o gli aventi diritto devono comunicare l'evento entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne hanno avuto conoscenza, telefonando al numero 02/2805.2808 del servizio sinistri. L'operatore di Genialloyd, in tale occasione, potrà richiedere documentazione che il contraente, l'assicurato o gli aventi diritto dovranno inviare, entro 10 giorni al servizio sinistri di Genialloyd.

L'assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine di 10 giorni da quando ne sia venuta a conoscenza, tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto che gli sia stato ritualmente notificato.

Informativa in materia di protezione dei dati personali

Finalità e modalità del trattamento - Genialloyd Spa, Titolare del trattamento, tratta per finalità assicurative¹ i dati personali spontaneamente conferiti che possono essere comunicati in Italia o all'estero ad altri soggetti che operano anche come Titolari o Responsabili autonomi, nel settore assicurativo (c.d. catena assicurativa²) o correlati con funzione organizzativa o pubblica. Il consenso al trattamento, obbligatorio per il rapporto con la Compagnia, riguarda anche trattamenti, comunicazioni e trasferimenti nella catena assicurativa. Tutti i dipendenti/collaboratori della Compagnia trattano nell'ambito delle proprie funzioni e secondo le istruzioni ricevute i dati. Per talune attività la Compagnia utilizza soggetti che svolgono, come Responsabili del trattamento, compiti di natura tecnica/organizzativa. Previo separato e specifico consenso dell'interessato, i dati personali comuni verranno utilizzati da Genialloyd per finalità commerciali.

Dritti dell'interessato - Gli artt. 7-10 del Codice Privacy danno diritto di conoscere i dati personali dell'interessato e l'utilizzo presso la Compagnia o i soggetti della catena assicurativa; è previsto il diritto di farli ag-

giornare, integrare, rettificare se necessario; di cancellare, bloccare o opporsi al loro trattamento in taluni casi. Per esercitare questi diritti o per l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento scrivere a Genialloyd Spa, Servizio Privacy, Viale Monza 2, 20127 Milano (MI); verrà data priorità alle e-mail inviate all'indirizzo privacy@genialloyd.it.

1 - Informazioni generiche e precontrattuali, stipula di contratti; raccolta premi; liquidazione sinistri o pagamento di prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione frodi e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'Assicuratore; adempimento di altri obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi, prodotti o mercati assicurativi; gestione e controllo interno; statistiche.

2 - Assicuratori, coassicuratori, riassicuratori; intermediari assicurativi; medici fiduciari; banche, SIM; società di servizi informatici, di archiviazione, postali, di revisione, di consulenza, di pubblicità, di informazione commerciale per rischi finanziari, banche dati per controllo frodi, società di recupero crediti o liquidazione sinistri; società del Gruppo Allianz (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente); Ania; organismi consortili del settore assicurativo; altri soggetti pubblici a comunicazione obbligatoria (es. Isvap).

APPENDICE A1 – FORME TARIFFARIE

A – TABELLE DI CORRISPONDENZA CLASSI CU/GENIALLOYD

FORMA TARIFFARIA BONUS/MALUS VEICOLI COMMERCIALI

Genialloyd	S1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	NI	14	15	16	17	18
Classe CU	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18

FORMA TARIFFARIA NO CLAIM DISCOUNT CAMPER

Sinistri indicati nell'attestato	Nessuno	Uno	Più di uno		
Classe Genialloyd	1	2	3	PT [2][1]	NI [2]
Classe CU	QUALSIASI	QUALSIASI	QUALSIASI	QUALSIASI	14

[1] - Classe riservata alla provenienza da polizza temporanea

[2] - Classe riservata per ciclomotori di nuova immatricolazione o prima assicurazione dopo voltura (acquisto di veicolo usato)

B – TABELLE DI ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI D'INGRESSO GENIALLOYD

VEICOLI COMMERCIALI

Provenienza	Classi di assegnazione	
	CU	Genialloyd
Con attestato	CU attestato	CU attestato/Genialloyd*
Polizza temporanea	CU polizza	CU polizza
Con appendice di cessione	14	NI
Dichiarazione sostitutiva attestato	Vedi tabella C	Vedi tabella C
Dichiarazione sostitutiva estera	Vedi tabella C	Vedi tabella C
Nuova immatricolazione/voltura	14	NI
Senza documentazione (attestato/libretto)	18	18

*Assegnazione valida per attestati di rischio rilasciati da Genialloyd.

CAMPER

Provenienza	Sinistri indicati nell'attestato	Classe CU	Classe Genialloyd
Con attestato	Senza sinistri	CU attestato	1
Con attestato	Con un sinistro	CU attestato	2
Con attestato	Con più di un sinistro	CU attestato	3
Con appendice di cessione	-	14	NI
Polizza temporanea	Senza sinistri	CU attestato	PT
Polizza temporanea	Con un sinistro	CU attestato	2
Polizza temporanea	Con più di un sinistro	CU attestato	3
Nuova immatricolazione/voltura fino a 60 giorni	-	14	NI
Nuova immatricolazione/voltura oltre a 60 giorni	-	18	3
Senza documentazione (attestato/libretto veicolo)	-	18	3

C – TABELLE PER ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE CU/GENIALLOYD

Anni senza sinistri ¹	Sinistri 2				
	Nessun sinistro	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
solo anno corrente	14	16	18	18	18
1	13	15	17	18	18
2	12	14	16	18	18
3	11	13	15	17	18
4	10	12	14	16	18
5	9	11	13	15	17

1 - Non si considerano anni senza sinistri le annualità valorizzate con NA, ND e l'anno corrente.

2 - Si considerano tutti i sinistri pagati, anche parzialmente, con responsabilità principale presenti in tutte le colonne dell'attestato di rischio.

D - TABELLE DI EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI ASSEGNAZIONE

EVOLUZIONE VEICOLI COMMERCIALI GENIALLOYD

Sinistri pagati	bonus/malus Genialloyd																			
	S1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	NI	14	15	16	17	18
Nessuno	S2	S1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17
1 sinistro	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	18	18
2 sinistri	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18
3 sinistri	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
4 o più sinistri	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

EVOLUZIONE CAMPER

Sinistri pagati	Bonus/malus Genialloyd				
	1	2	3	PT	NI
Nessun sinistro in qualsiasi anno osservato	1	1	1	1	1
Un sinistro in qualsiasi anno osservato	2	2	2	2	2
Due o più sinistri in qualsiasi anno osservato	3	3	3	3	3

EVOLUZIONE CLASSE CU

Sinistri pagati	bonus/malus CU																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Nessuno	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	
1 sinistro	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18
2 sinistri	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18
3 sinistri	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
4 o più sinistri	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

APPENDICE A.2 GARANZIA INFORTUNIO DEL GUIDATORE

Tabella Ania per liquidazione indennità invalidità permanente

Descrizione Infortunio	Percentuale Destra	Percentuale Sinistra
Perdita totale anatomica o funzionale di:		
arto superiore	70	60
mano o avambraccio	60	50
pollice	18	16
indice	14	12
medio o anulare	8	6
mignolo	12	10
falange ungueale del pollice	9	8
falange di altro dito della mano	1/3 dito	1/3 dito
Anchilosi della scapolo-omeroale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25	20
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20	15
Anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10	8
Paralisi completa del nervo radiale	35	30
Paralisi completa del nervo ulnare	20	17
Descrizione Infortunio	Percentuale	
Amputazione di un arto inferiore:		
al di sopra della metà della coscia		70
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio		60
al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio di gamba		50
Amputazione di:		
un piede		40
ambidue i piedi		100
un alluce		5
altro dito del piede		1
falange ungueale dell'alluce		2,5
Anchilosi dell'anca in posizione favorevole		35
Anchilosi del ginocchio in estensione		25
Anchilosi della tibia-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astralgica		15
Paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno		15
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		25
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi		100
Sordità completa di un orecchio		10
Sordità completa di entrambi gli orecchi		40
Stenosi nasale assoluta monolaterale		4
Stenosi nasale assoluta bilaterale		10
Esiti di frattura scomposta di una costa		1
Esiti di frattura amielica-somatica con deformazione a cuneo di:		
vertebra cervicale		12
vertebra dorsale		5
12° dorsale		10
vertebra lombare		10
Esiti di frattura di un metamero sacrale		3
Esiti di frattura di un metamero coccigeo o con callo deforme		5
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo		2
Perdita anatomica di un rene		15
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica		8

Per valutare menomazioni visive ed uditive si quantifica il grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi. Per menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché perdita totale, le percentuali si riducono in proporzione alla funzionalità perduta.

Genialloyd S.p.A. di Assicurazioni

Sede legale Viale Monza 2 - 20127 Milano

Tel +39 02.2835.1

Fax: +39 02.2835.2835

www.genialloyd.it

C.F., P. IVA e Registro imprese di Milano n. 01711850154

Capitale Sociale € 65.977.989 i.v.

Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00007



Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz
Iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018.
Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.